

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTHET

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dispone quanto segue:

« I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione ».

Il primo comma dell'articolo 6 del sopracitato Statuto speciale dispone quanto segue:

« I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione ».

* * *

Per l'attuazione delle sopracitate norme statutarie sono sorte varie difficoltà di carattere amministrativo che hanno ostacolato e procrastinato il previsto trasferimento dei beni immobili di cui sopra dallo Stato alla Regione.

Infatti venne, in un primo tempo, prospettato il dubbio che fosse necessaria la emanazione di apposite norme legislative di attuazione dello Statuto regionale, non ritenendosi possibile procedere al trasferimento dei beni in questione mediante atti amministrativi di carattere esecutivo delle sopracitate norme statutarie.

Superato questo primo ostacolo e dopo lunghe trattative, fu possibile addivenire al trasferimento alla Regione di alcuni gruppi di beni demaniali e patrimoniali dello Stato, trasferimento che fu disposto con decreti del Ministro delle finanze.

Per altri beni demaniali e patrimoniali sorsero ulteriori nuove difficoltà per il fatto che si trattava di beni che non risultavano dismessi al patrimonio dello Stato alla data dell'entrata in vigore dello Statuto regionale, oppure non dichiarati disponibili alla data stessa, oppure infine perchè dismessi e resisi disponibili solo temporaneamente.

In proposito, va rilevato che le sopracitate norme statutarie, di carattere dispositivo ed esecutivo, non contemplano l'esclusione

dal trasferimento in relazione ad eventuali situazioni di non dichiarata disponibilità o di disponibilità temporanea di beni dello Stato; d'altra parte la condizione di disponibilità potrebbe, fra l'altro, non essere stata dichiarata tempestivamente a causa di ritardi involontari dovuti a motivi di natura procedurale.

Si cita, infatti, il caso di beni statali — tuttora non dismessi o non ancora dichiarati disponibili — che non sono mai stati, di fatto, adibiti dal 1945 in poi ad usi di interesse dei servizi pubblici di carattere nazionale e che avrebbero, quindi, dovuto essere trasferiti alla Regione.

Altri beni statali sono stati, in tutto o in parte, destinati a servizi di interesse statale solo in data successiva alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale; in proposito va osservato che le varie considerazioni sulla intenzione o sulla eventuale possibilità di una futura utilizzazione di tali beni ad usi di interesse dei servizi statali non possono modificare la situazione di fatto e di diritto dei beni stessi alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale, situazione in base alla quale avrebbe dovuto essere disposto il trasferimento dei beni stessi alla Regione.

Allo scopo di addivenire alla definizione dell'annosa questione, insoluta da oltre vent'anni e che giustamente dà luogo a varie polemiche in sede politica locale, potrebbe essere opportunamente esaminata la possibilità di superare le varie difficoltà di ordine giuridico-amministrativo e procedurale mediante l'emanazione di una apposita legge statale con la quale, indipendentemente dalle sopracitate norme dello Statuto speciale

valdostano, sia autorizzato il trasferimento alla Regione dei beni statali che non abbiano avuto, dal 1948 ad oggi, un effettivo utilizzo a scopi direttamente connessi alle necessità militari o dei servizi pubblici di carattere nazionale.

Va tenuto presente, al riguardo, che si tratta per lo più di beni immobili costituiti da piccoli reliquati di terreno o da vecchi fabbricati in pessimo stato di conservazione e, pertanto, di non rilevante valore commerciale, mentre la soluzione di questo annoso problema darebbe una definitiva attuazione alle relative norme statutarie.

Con l'occasione potrebbe, altresì, essere autorizzata la cessione alla Regione valdostana, da parte del Commissariato nazionale per la gioventù italiana, di due beni immobili siti in comune di Aosta, già appartenenti all'ex GIL, già dati in consegna alla Regione fin dal 1948, in vista del loro trasferimento definitivo, e dalla Regione stessa pressochè ricostruiti e adibiti ad usi scolastici.

Si tratta cioè di una palestra di ginnastica per le scuole e di un fabbricato già adibito a colonia elioterapica, gravemente danneggiato in tempo di guerra, ricostruito dalla Regione e tuttora adibito a Scuola regionale di agricoltura.

In relazione a quanto sopra, si propone l'allegato disegno di legge recante norme per il trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione valdostana, raccomandandolo alla cortese attenzione degli onorevoli colleghi, a cui va la mia viva riconoscenza, per il loro apporto nella definizione di un problema che da troppi anni ormai attende la sua logica e legittima soluzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I sottoelencati beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, saranno trasferiti alla Regione stessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabile ex Casa Littoria di Aosta (locali adibiti ad uffici e locale adibito a cinema) e relativo terreno annesso, iscritti in catasto a F. XVI mappali nn. 260, 459 e 426;

b) stabile ex Caserma Challand, sita in Aosta, piazza Roncas, iscritto in catasto al F. XLII mappale n. 66;

c) fabbricati e terreni ex Casermette, site in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXIX mappale nn. 122, 123, 124, 128, 129, 277, 278 e 280;

d) terreno adibito a campo di tiro a segno, sito in località Buthier del comune di Aosta, iscritto in catasto al F. LIV mappale n. 460;

e) porzione di stabile dell'ex Palazzo del Governo di Aosta già adibita a sede degli uffici dell'ex Prefettura di Aosta, parte dello stabile iscritto in catasto al F. XL mappali nn. 372, 373, 374 e 439;

f) stabile ex Caserma Menabréaz, sito in comune di Châtillon iscritto in catasto al F. XXXVII mappali nn. 428, 429, 430 e 466;

g) ex baraccamenti militari siti in comune di Châtillon, iscritti in catasto al F. XXXV mappali nn. 194, 195, 241, 242 e 246;

h) ex casermette militari site in comune di Morgex, iscritte in catasto al F. XL mappali nn. 314 e 346;

i) terreno ex campo di tiro a segno sito in comune di Morgex, iscritto in catasto al F. XI mappali nn. 187, 188 e 769;

l) stabile ex Caserma e terreno annesso, siti in località Arpy del comune di Morgex, iscritti in catasto al F. XLVIII mappali nn. 142 e 153.

Art. 2.

I beni immobili di cui al precedente articolo saranno trasferiti alla Regione Valle d'Aosta mediante decreti del Ministro delle finanze, previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilità dei beni stessi.

La Regione subentrerà allo Stato nel possesso dei beni immobili di cui al precedente articolo dalla data della loro consegna, alla quale dovranno provvedere i competenti organi statali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigendo appositi verbali di consegna ai fini amministrativi.

Art. 3.

Su istanza del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della Regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

Art. 4.

Il Commissariato nazionale per la gioventù italiana è autorizzato a cedere in proprietà alla Regione Valle d'Aosta, alle condizioni di cui al successivo articolo 5, i seguenti beni immobili già appartenenti all'ex GIL e già dati in consegna alla Regione stessa fin dal 1948, in attesa del loro definitivo trasferimento:

a) palestra di ginnastica per gli alunni delle scuole, sita in viale Carducci, di Aosta, iscritta in catasto al F. XXXIV mappale n. 43;

b) fabbricato e terreno costituenti l'ex Colonia elioterapica (ora scuola regionale di agricoltura), siti in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXVII mappali nn. 87 e 91.

Art. 5.

La cessione in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sarà disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici e culturali a favore della gioventù, con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.